

ATTO N. DD-A17 262**DEL 11/05/2020****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A1700A - AGRICOLTURA E CIBO****A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici**

OGGETTO: L. 241/90, L.R. 14/14, L.R.1/19. Accordo di collaborazione istituzionale tra Regione Piemonte e Ente Nazionale Risi per la realizzazione dello studio “Applicazione e validazione in campo di strumenti di supporto alle decisioni per la protezione del riso da *Pyricularia oryzae* in Piemonte” per il 2020-2021. Impegno di euro 20.000,00 sul capitolo di spesa 142574/20 e di euro 20.000,00 sul capitolo di spesa 142574/21.

Premesso che:

le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i. e dell’art. 22 (Accordi tra amministrazioni pubbliche) della Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione” possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

l’articolo 10 della Legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 “Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell’ambito dell’attività dell’amministrazione regionale”, prevede che la Regione Piemonte nel quadro dei rapporti istituzionali con altri Enti o Istituti pubblici, soprattutto scientifici e di ricerca, possa attuare collaborazioni anche pluriennali ai fini di studio, ricerca, progettazione e consulenza, sia con il conferimento di specifici incarichi su problemi particolari, sia con la stipula di apposite convenzioni per la disciplina dello svolgimento in comune di attività ed iniziative di promozione scientifica ed applicativa in settori di rispettiva competenza;

l’Ente Nazionale Risi, ente pubblico economico, persegue tra i suoi obiettivi la tutela della produzione risicola nazionale nonché la promozione e il sostegno di iniziative volte al miglioramento delle produzioni. Lo Statuto dell’ente all’articolo 2 stabilisce che, fra le attività per il raggiungimento delle finalità istituzionali, vengano svolte attività di assistenza tecnica e di consulenza rivolte alle aziende risicole e dirette a preservare l’equilibrio ambientale. A supporto di tale attività, L’Ente Nazionale Risi gestisce il Centro ricerche sul riso, il cui Dipartimento di ricerca attua le attività relative agli aspetti agronomici, alla difesa ed al coordinamento dell’assistenza tecnica;

il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte (di seguito denominato Settore Fitosanitario), nel rispetto dell’indirizzo della Direzione regionale Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli organi di governo, realizza attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria

nazionale e comunitaria, coordina e attua interventi in applicazione delle misure di emergenza e di lotte obbligatorie contro organismi nocivi, svolge attività di diagnostica fitopatologica a supporto della vigilanza e dei controlli fitosanitari;

la Regione Piemonte è interessata a promuovere, in attuazione dell'art. 11 della Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale", indagini, studi, monitoraggi e programmi o progetti di ricerca, di sperimentazione, di sviluppo, di innovazione e di trasferimento tecnologico in attuazione di quanto disposto dalla normativa europea e statale in materia di agricoltura;

considerato che a livello europeo, la Direttiva 128/2009 CE del 21 ottobre 2009 ha istituito un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari. Valutato che tra gli strumenti previsti per raggiungere gli obiettivi che la Direttiva si prefigge vi è quello dell'applicazione della difesa integrata in agricoltura (Art. 14);

visto che a livello nazionale tale Direttiva è stata recepita con l'emanazione del D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150. La Direttiva 2009/128/CE all'art. 6 ha previsto l'elaborazione e l'adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) e all'art. 18 le disposizioni generali per l'applicazione della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari;

considerato che il Piano d'Azione Nazionale approvato con D.M. 22/01/2014 ha definito gli obiettivi, le misure, le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità e che all'art A.7 "Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari" stabilisce che a livello nazionale, occorre predisporre e mettere a disposizione di tutte le aziende agricole le informazioni ed i supporti necessari per applicare i prodotti fitosanitari nella minore quantità possibile ed in modo razionale, secondo i principi generali stabiliti nell'Allegato III della Direttiva 2009/128/CE, utilizzando gli strumenti previsti all'articolo 14, comma 2 della direttiva stessa;

valutato che il PAN all'articolo A.7.2.2 – stabilisce che le Regioni e le Province autonome devono mettere in atto le azioni per l'applicazione della difesa integrata assicurando servizi per la diffusione delle informazioni necessarie per l'applicazione della difesa integrata da parte degli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari;

a supporto delle attività sopra descritte sono stati realizzati, nel periodo 2017-2019 e nell'ambito del Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola (linea obiettivo "Studi e strategie di contenimento di problematiche fitosanitarie e malerbologiche di particolare gravità e intensità"), i progetti aventi come oggetto l'applicazione e la validazione di strumenti a supporto alle decisioni per la protezione del riso da *Pyricularia oryzae* in Piemonte;

i progetti sopra citati sono stati coordinati, in qualità di capofila, dall'Ente Nazionale Risi, individuato come partner per la pluridecennale esperienza nel settore rischio, per le competenze tecnico-scientifiche in materia di gestione della difesa e delle pratiche agronomiche in risaia nonché per la conoscenza approfondita delle realtà aziendali e del territorio interessato dalle tematiche oggetto della collaborazione;

i Progetti hanno perseguito, come obiettivo principale quello di mettere a punto un sistema integrato di supporto alle decisioni per l'ottimizzazione della gestione fitosanitaria del riso nei riguardi delle infezioni da *Pyricularia oryzae* in Piemonte;

i progetti miravano a predisporre in tempo reale informazioni operative relative al potenziale rischio di infezione specifico per le aree risicole di sorveglianza, ottenute mediante la costituzione di un'opportuna rete di monitoraggio aeromicologico in loco;

preso atto della positiva collaborazione tra il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici e l'Ente Nazionale Risi, realizzata negli anni dal 2017 al 2019 nell'ambito dei citati Progetti, dell'esperienza maturata e dei risultati ottenuti;

considerato che la ricerca ha prodotto in questi anni una serie di nuove conoscenze di tipo epidemiologico, fisiologico ed agrometeorologico dalle quali scaturiscono importanti strategie per la previsione dello sviluppo della malattia e la prevenzione dai danni che essa può provocare alla coltura e che quindi risulta necessario proseguire nello studio per approfondire le conoscenze e validare in campo gli strumenti di supporto alle decisioni;

tenuto conto che l'Ente Nazionale Risi ha inviato in data 9 dicembre 2019 una proposta di collaborazione riguardante l'attività di applicazione e validazione in campo di strumenti di supporto alle decisioni per la protezione del riso da *Pyricularia oryzae* in Piemonte che verrebbero attuate nel biennio 2020-2021;

preso atto che da tale proposta, conservata agli atti del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici Prot. n. 30305/A1703A del 09/12/2019, risulta una spesa stimata dall'Ente Nazionale Risi di euro 70.000,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) per la sua realizzazione negli anni 2020-2021 ed una richiesta alla Regione Piemonte di compartecipazione alle spese per la realizzazione dello studio che ammontano complessivamente ad euro 40.000,00 nel biennio 2020-2021, di cui euro 20.000,00 per l'anno 2020, euro 20.000,00 per l'anno 2021;

dato atto che l'Ente Nazionale Risi opera in questa fattispecie in regime di esenzione IVA, ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i., in quanto le attività di collaborazione istituzionale fra Enti pubblici, per la loro natura giuridica non sono rilevanti ai fini IVA poiché prive del presupposto soggettivo dell'esercizio di impresa;

considerato che, dati gli obiettivi e il tipo di attività da svolgersi in collaborazione, risulta opportuno denominare lo studio di qui in avanti "Applicazione e validazione in campo di strumenti di supporto alle decisioni per la protezione del riso da *Pyricularia oryzae* in Piemonte per le annate 2020-2021";

precisato che lo studio, da svolgersi in collaborazione, si propone di migliorare e approfondire le conoscenze riguardanti il sistema integrato di supporto alle decisioni per l'ottimizzazione della gestione fitosanitaria del riso nei riguardi del brusone;

tenuto conto che vi è un interesse comune del Settore Fitosanitario della Regione Piemonte e dell'Ente Nazionale Risi, in base alle rispettive finalità istituzionali, a collaborare per il 2020-2021 alla realizzazione dello studio di cui sopra, e che questo prevede l'utilizzo di dati agrometeorologici della Regione Piemonte, la gestione di un'opportuna rete di monitoraggio aeromicologico in loco e l'impiego di dati da esse derivanti, l'impiego di un modello epidemiologico ed eco-fisiologico previsionale opportunamente costruito per la simulazione dell'interazione *Pyricularia oryzae* – *Oryza sativa* ed il confronto con i risultati agronomici di controllo della malattia di prove effettuate in campo;

preso atto che un accordo di collaborazione istituzionale, come chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza europea, ha valore purché la cooperazione tra enti pubblici sia finalizzata ad assicurare obiettivi di servizio pubblico comune agli enti stessi in base ad esigenze configurabili come tali, e che l'accordo sia stipulato esclusivamente tra enti pubblici;

dato atto che è interesse comune della Regione Piemonte - Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici e dell'Ente Nazionale Risi acquisire conoscenze e risultati sulle tematiche sopra esposte, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ritenuto di approvare lo schema di accordo di collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e l'Ente Nazionale Risi per gli anni 2020-2021 per la realizzazione dello studio "Applicazione e validazione in campo di strumenti di supporto alle decisioni per la protezione del riso da *Pyricularia oryzae* in Piemonte", allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

la sottoscrizione da parte della Regione Piemonte del suddetto accordo di collaborazione prevede un

impegno alla compartecipazione alle spese per la realizzazione dello studio “Applicazione e validazione in campo di strumenti di supporto alle decisioni per la protezione del riso da *Pyricularia oryzae* in Piemonte” che ammontano complessivamente ad euro 40.000,00 per gli anni 2020-2021, di cui euro 20.000,00 per l’anno 2020 ed euro 20.000,00 per l’anno 2021, a fronte di una spesa complessiva di euro 70.000,00 stimata dall’Ente Nazionale Risi.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Preso atto che l’articolo 39 del D.Lgs. n. 118/2011 dispone che le Regioni approvino annualmente il bilancio di previsione finanziario, con il quadro delle risorse da acquisire ed impiegare riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale.

Dato atto che il criterio della competenza cosiddetta “potenziata” di cui al D.Lgs. 118/2011, stabilisce che le obbligazioni siano registrate nelle scritture contabili nel momento in cui sorgono, con imputazione nell’esercizio in cui diventano esigibili, ovvero nell’esercizio in cui si prevede che debba essere emesso il relativo atto di liquidazione.

Vista la Legge regionale del 31 marzo 2020, n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)".

Vista la Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022".

Vista la DGR n 16 – 1198 del 03 aprile 2020 Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.10365-172.

Vista la comunicazione prot. 7655/A17000 del 09/04/2020 con la quale il Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo autorizza il Dirigente del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici ad adottare provvedimenti di impegno nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 142574/2020 e sul capitolo di spesa 142574/2021 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2020-2021.

Stabilito che alla spesa di euro 40.000,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) per la compartecipazione alle spese per la realizzazione dello studio “Applicazione e validazione in campo di strumenti di supporto alle decisioni per la protezione del riso da *Pyricularia oryzae* in Piemonte” per gli anni 2020-2021, si provvede a dare la seguente copertura finanziaria sul bilancio di previsione finanziario 2020-2022:

- euro 20.000,00 sul capitolo di spesa 142574/2020 (Missione 16 - Programma 1601)
- euro 20.000,00 sul capitolo di spesa 142574/2021 (Missione 16 - Programma 1601)

Ritenuto di impegnare:

- euro 20.000,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) sul capitolo di spesa 142574/2020 (Missione 16 - Programma 1601) in favore dell’Ente Nazionale Risi (cod. beneficiario 355322) Via San Vittore, 40 – 20123 Milano - C.F. e P.IVA 03036460156 - per la compartecipazione alle spese per l’attuazione per il 2020 dello studio “Applicazione e validazione in campo di strumenti di supporto alle decisioni per la protezione del riso da *Pyricularia oryzae* in Piemonte”. Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2020 euro 20.000,00.
- euro 20.000,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) sul capitolo di spesa 142574/2021 (Missione 16 - Programma 1601) in favore dell’Ente Nazionale Risi (cod. beneficiario 355322) Via San Vittore, 40 – 20123 Milano - C.F. e P.IVA 03036460156 - per la compartecipazione alle

spese per la realizzazione per il 2021 dello studio “Applicazione e validazione in campo di strumenti di supporto alle decisioni per la protezione del riso da *Pyricularia oryzae* Piemonte”. Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2021 euro 20.000,00

Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del D.Lgs n. 118/2011:

- Conto finanziario: U.1.03.02.99.999
- Cofog: 04.2
- Transazione Unione Europea: 8
- Ricorrente: 4
- Perimetro sanitario: 3

Stabilito che la liquidazione:

- di euro 20.000,00 sul capitolo di spesa 142574/2020 in favore dell’Ente Nazionale Risi verrà effettuata secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti nell’accordo di collaborazione;
- di euro 20.000,00 sul capitolo di spesa 142574/2021 in favore dell’Ente Nazionale Risi verrà effettuata, previa verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e contabili, nell’esercizio finanziario 2021 del bilancio gestionale della Regione Piemonte.

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla Legge 144/99 e dalla Legge n. 3/2003 recanti disposizioni in materia di progetti di investimento pubblico è stato assegnato allo studio “Applicazione e validazione in campo di strumenti di supporto alle decisioni per la protezione del riso da *Pyricularia oryzae* in Piemonte per il 2020-2021” il Codice Unico di Progetto (CUP) n. J69F19000400002.

Visto l’art. 23, comma 1, lett. d) del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Vista la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”.

Dato atto che i termini del presente procedimento sono stati approvati con DGR 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908".

Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001
- visti gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28/07/08
- vista la DGR n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2020/2022 della Regione Piemonte (P.T.P.C.) e il relativo Programma per la tra-sparenza per il triennio 2020-2022"
- vista la DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei

controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000"

- vista la DGR n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa,

1) di stabilire che vi è un interesse comune della Regione Piemonte e dell'Ente Nazionale Risi, in base alle rispettive finalità istituzionali, a collaborare per gli anni 2020-2021 alla realizzazione dello studio "Applicazione e validazione in campo di strumenti di supporto alle decisioni per la protezione del riso da *Pyricularia oryzae* in Piemonte", la cui proposta è stata presentata dall'Ente Nazionale Risi in data 9/12/2019 ed è conservata agli atti del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici (Prot. n. 30305/A1703A del 09/12/2019);

2) di approvare la proposta di collaborazione istituzionale per gli anni 2020-2021 per la realizzazione dello studio "Applicazione e validazione in campo di strumenti di supporto alle decisioni per la protezione del riso da *Pyricularia oryzae* in Piemonte", che prevede una spesa stimata dall'Ente Nazionale Risi di euro 70.000,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) per la sua realizzazione, ed una richiesta alla Regione Piemonte di compartecipazione alle spese che ammontano complessivamente ad euro 40.000,00 per gli anni 2020-2021, di cui euro 20.000,00 per l'anno 2020 ed euro 20.000,00 per l'anno 2021;

3) di stabilire che la sottoscrizione da parte della Regione Piemonte all'accordo di collaborazione prevede un impegno alla compartecipazione alle spese per la realizzazione dello studio "Applicazione e validazione in campo di strumenti di supporto alle decisioni per la protezione del riso da *Pyricularia oryzae* in Piemonte" che ammontano complessivamente ad euro 40.000,00 per gli anni 2020-2021, di cui euro 20.000,00 per l'anno 2020 ed euro 20.000,00 per l'anno 2021, a fronte di una spesa complessiva di euro 70.000,00 stimata dall'Ente Nazionale Risi;

4) di approvare lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Piemonte e l'Ente Nazionale Risi per gli anni 2020-2021 per la realizzazione dello studio "Applicazione e validazione in campo di strumenti di supporto alle decisioni per la protezione del riso da *Pyricularia oryzae* in Piemonte", che si allega alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale;

5) di stabilire che lo schema di accordo di collaborazione per la realizzazione dello studio: "Applicazione e validazione in campo di strumenti di supporto alle decisioni per la protezione del riso da *Pyricularia oryzae* in Piemonte per il 2020-2021" sarà sottoscritto dalla Regione Piemonte e dall'Ente Nazionale Risi ed avrà una validità fino al 30/11/2021;

6) di stabilire che l'accordo di collaborazione si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento, firmato digitalmente dalla controparte, sarà pervenuto al seguente indirizzo di posta certificata: fitosanitario@cert.regione.piemonte.it;

7) di impegnare:

- euro 20.000,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) sul capitolo di spesa 142574/2020 (Missione 16 - Programma 1601) in favore dell'Ente Nazionale Risi (cod. beneficiario 355322) Via San Vittore, 40 – 20123 Milano - C.F. e P.IVA 03036460156 - per la compartecipazione alle spese per l'attuazione per il 2020 dello studio "Applicazione e validazione in campo di strumenti di supporto alle decisioni per la protezione del riso da *Pyricularia oryzae* in Piemonte". Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2020 euro 20.000,00.

- euro 20.000,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) sul capitolo di spesa 142574/2021 (Missione 16 - Programma 1601) in favore dell'Ente Nazionale Risi (cod. beneficiario 355322) Via San Vittore, 40 – 20123 Milano - C.F. e P. IVA 03036460156 - per la compartecipazione alle spese per la realizzazione per il 2021 dello studio “Applicazione e validazione in campo di strumenti di supporto alle decisioni per la protezione del riso da *Pyricularia oryzae* Piemonte”. Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2021 euro 20.000,00.

Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del D.lgs n. 118/2011:

- Conto finanziario: U.1.03.02.99.999
- Cofog: 04.2
- Transazione Unione Europea: 8
- Ricorrente: 4
- Perimetro sanitario: 3

8) di stabilire che la liquidazione:

- di euro 20.000,00 sul capitolo di spesa 142574/2020 in favore dell'Ente Nazionale Risi verrà effettuata secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti nell'accordo di collaborazione;
- di euro 20.000,00 sul capitolo di spesa 142574/2021 in favore dell'Ente Nazionale Risi verrà effettuata, previa verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e contabili, nell'esercizio finanziario 2021 del bilancio gestionale della Regione Piemonte.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

LA DIRIGENTE (A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici)
Firmato digitalmente da Luisa Ricci

Accordo, ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 e art. 22 L.r. 14/2014, tra la Regione Piemonte e l'Ente Nazionale Risi per la realizzazione nel biennio 2020-2021 dello studio "Applicazione e validazione in campo di strumenti di supporto alle decisioni per la protezione del riso da *Pyricularia oryzae* in Piemonte". CUP n. J69F19000400002.

PREMESSO CHE:

Le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e ss.mm.ii. e dell'art. 22 (Accordi tra amministrazioni pubbliche) della Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

L'articolo 10 della Legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 "Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale", prevede che la Regione Piemonte nel quadro dei rapporti istituzionali con altri Enti o Istituti pubblici, soprattutto scientifici e di ricerca, possa attuare collaborazioni anche pluriennali ai fini di studio, ricerca, progettazione e consulenza, sia con il conferimento di specifici incarichi su problemi particolari, sia con la stipula di apposite convenzioni per la disciplina dello svolgimento in comune di attività ed iniziative di promozione scientifica ed applicativa in settori di rispettiva competenza.

L'Ente Nazionale Risi, ente pubblico economico, persegue tra i suoi obiettivi la tutela della produzione risicola nazionale nonché la promozione e il sostegno di iniziative volte al miglioramento delle produzioni.

Lo Statuto dell'Ente all'articolo 2 stabilisce che, fra le attività per il raggiungimento delle finalità istituzionali, vengano svolte attività di assistenza tecnica e di consulenza rivolte alle aziende risicole e dirette a preservare l'equilibrio ambientale. A supporto di tale attività l'Ente gestisce il Centro ricerche sul riso, il cui Dipartimento ricerca e attua le attività relative agli aspetti agronomici, di difesa e di coordinamento dell'assistenza tecnica.

Il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte (di seguito denominato Settore Fitosanitario), nel rispetto dell'indirizzo della Direzione regionale Agricoltura e Cibo ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli organi di governo, realizza attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria, coordina e attua interventi in applicazione di misure di emergenza e di lotte obbligatorie contro organismi nocivi, svolge attività di diagnostica fitopatologica a supporto della vigilanza e dei controlli fitosanitari.

L'ascomicete *Pyricularia oryzae* (Cooke) Sacc., agente causale di varie forme sintomatologiche note come "brusone" del riso, merita particolare attenzione: nonostante i molti studi volti alla protezione della risaia dalla malattia da parte della comunità scientifica internazionale finalizzati alla conoscenza della problematica, il brusone continua a rappresentare uno dei principali pericoli per questa coltura.

Nell'area risicola vercellese e novarese, caratterizzata da differenze climatiche e da una peculiare ricchezza in tipologie ambientali, si possono quindi verificare differenti situazioni di rischio epidemiologico, difficilmente controllabili in mancanza di una ben strutturata rete di sorveglianza aerea dei propaguli infettivi del fungo patogeno.

La ricerca ha prodotto in questi anni una serie di conoscenze di tipo epidemiologico, fisiologico ed agrometeorologico dalle quali scaturiscono importanti strategie per la previsione dello sviluppo della malattia e la prevenzione dai danni che essa può provocare alla coltura.

La Regione Piemonte è interessata a promuovere, in attuazione dell'art. 11 della Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale", indagini,

studi, monitoraggi e programmi o progetti di ricerca, di sperimentazione, di sviluppo, di innovazione e di trasferimento tecnologico in attuazione di quanto disposto dalla normativa europea e statale in materia di agricoltura.

La Regione Piemonte ha interesse a garantire, in modo sempre crescente e capillare, la predisposizione e la diffusione di strumenti di supporto alle decisioni nei campi agronomico e fitopatologico al fine di incrementare il patrimonio di conoscenze e di strumenti operativi per la gestione ecocompatibile delle coltivazioni e per la razionalizzazione degli interventi di difesa fitosanitaria così come previsto dal Piano di Azione Nazionale sull'uso dei prodotti fitosanitari di cui al D.Lgs 22/01/2014.

E' compito della Regione Piemonte verificare con altre amministrazioni pubbliche la possibilità di collaborare per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Nell'ambito del territorio regionale l'Ente Nazionale Risi, ha una pluridecennale esperienza nel settore risicolo, per le competenze tecnico-scientifiche in materia di gestione della difesa e delle pratiche agronomiche in risaia nonché per la conoscenza approfondita delle realtà aziendali e del territorio interessato dalla problematica di tipo fitosanitario determinato dal fungo ascomicete *Pyricularia oryzae*, agente del Brusone del riso.

Ente Nazionale Risi potrà dare un importante contributo al progetto in oggetto grazie ad una conoscenza profonda del settore risicolo italiano ed attraverso il suo personale specializzato

La Regione Piemonte e l'Ente Nazionale Risi hanno già collaborato nel periodo 2017-2019 e nell'ambito del Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola (linea obiettivo "Studi e strategie di contenimento di problematiche fitosanitarie e malerbologiche di particolare gravità e intensità"), i progetti aventi come oggetto l'applicazione e la validazione di strumenti a supporto alle decisioni per la protezione del riso da *Pyricularia oryzae* in Piemonte.

Vi è un interesse comune della Regione Piemonte e dell'Ente Nazionale Risi, di seguito ENR, in base alle rispettive finalità istituzionali, a collaborare alla realizzazione dello studio "Applicazione e validazione in campo di strumenti di supporto alle decisioni per la protezione del riso da *Pyricularia oryzae* in Piemonte". L'obiettivo è quello di continuare ad approfondire le conoscenze riguardanti il sistema integrato di supporto alle decisioni per la razionalizzazione della gestione fitosanitaria del riso nei riguardi del brusone.

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016), rappresentata dal Responsabile del Settore omissis nata a omissis il omissis e domiciliata, ai fini del presente Accordo Istituzionale, presso la sede dell'Assessorato all'Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca, in Corso Stati Uniti n. 21, Torino,

E

L'Ente Nazionale Risi (C.F. 03036460156) rappresentato da omissis, nato a omissis il omissis e domiciliato ai fini del presente Accordo Istituzionale, presso la sede centrale in Milano, via S. Vittore 40, autorizzato alla stipulazione del presente atto in qualità di Presidente (DPR del 14/10/2019).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo istituzionale.

ART. 2 – OGGETTO E FINALITA'

1) Con il presente accordo le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione dello studio: “Applicazione e validazione in campo di strumenti di supporto alle decisioni per la protezione del riso da *Pyricularia oryzae* in Piemonte” con l’obiettivo di approfondire le conoscenze riguardanti il sistema integrato di supporto alle decisioni per la razionalizzazione della gestione fitosanitaria del riso nei riguardi del brusone.

2) L’accordo di collaborazione istituzionale prevede lo svolgimento delle seguenti attività da svolgersi in collaborazione (tecnico-scientifica) tra le Parti:

a) Gestione campi sentinella:

L’ENR provvederà all’allestimento di una rete di campi sentinella brusone con lo scopo di monitorare la diffusione del brusone nelle principali aree risicole piemontesi.

Questi “campi spia”, coltivati con varietà a differente grado di suscettibili e di larga diffusione puntualmente monitorati, permetteranno uno studio particolareggiato dello sviluppo della malattia in risaia.

b) Gestione captaspore:

L’ENR installerà 6 captaspore nei territori della provincia di Vercelli e Novara. I captaspore verranno installati in aree del territorio con condizioni pedo-climatiche differenti in modo da ottenere valori significativi dell’intero territorio risicolo piemontese. Verranno eseguiti i prelievi dei nastri con una frequenza bi-settimanale da operatori specializzati.

c) Analisi laboratorio:

I nastri dei captaspore prelevati da operatori specializzati individuati dall’ENR, devono essere adeguatamente manipolati e trasformati in vetrini da sottoporre, in una seconda fase, a lettura microscopica. Le spore infettive del patogeno devono essere con assoluta certezza riconosciute, conteggiate ed elaborate, con produzione di un risultato numerico giornaliero riferibile a m³ d’aria (dato che esprime l’effettiva pressione infettiva cui è sottoposta la risaia).

d) Utilizzo di dati agrometeorologici.

Operatori specializzati individuati dall’ENR provvederanno ed utilizzare i dati delle stazioni agrometeorologiche, appartenenti alla Rete Agrometeorologica regionale gestita dal Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-scientifici, e poste nelle aree risicole di interesse.

e) Elaborazione dati:

Le informazioni ottenute dalle attività precedenti saranno di fondamentale importanza perché permetteranno di dare indicazioni precise e puntuali sullo sviluppo dell’infezione di brusone nelle diverse aree risicole, attraverso l’utilizzo del modello epidemiologico-matematico. Operatori specializzati incaricati dall’ENR provvederanno ad elaborare e ad aggiornare periodicamente le informazioni producendo due volte alla settimana un bollettino specifico.

f) Prove in campo per la validazione dell’efficacia del sistema previsionale e delle strategie di difesa:

La realizzazione di specifiche “prove in campo di efficacia del sistema previsionale”, da parte dell’ENR, in cui la gestione fitosanitaria del brusone verrà effettuata seguendo le indicazioni del bollettino, debitamente confrontati con parcelle testimoni non trattate permetterà di constatare la reale efficacia del sistema di previsione e delle strategie di difesa per la risicoltura piemontese.

g) *Divulgazione:*

Diffusione delle informazioni ottenute con le attività di monitoraggio della malattia attraverso:

- bollettino riportante il livello di rischio brusone riscontrato in campagna con frequenza bi-settimanale inviato via mail dall'ENR,
- pubblicazione del bollettino da parte del Settore Fitosanitario della Regione Piemonte sul portale dedicato; <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/bacheca-dei-bollettini>
- SMS inviati dall'ENR
- incontri con operatori del settore.

Le Parti si impegnano a confrontarsi per programmare, coordinare e ottimizzare le attività dello studio.

ART. 3 – OBBLIGHI DELLE PARTI

- 1) La Regione Piemonte si impegna a collaborare per gli anni 2020-2021 alla realizzazione dello studio: “Applicazione e validazione in campo di strumenti di supporto alle decisioni per la protezione del riso da *Pyricularia oryzae* in Piemonte” compartecipando ad alcune spese (spese per l'organizzazione dello studio, per i monitoraggi di campo, per l'elaborazione dei dati e la divulgazione) che ammontano complessivamente ad euro 40.000,00 negli anni 2020-2021, a fronte di una spesa complessiva di Euro 70.000,00 stimata dall'Ente Nazionale Risi con la proposta di collaborazione presentata al Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici e conservata agli atti con il prot. n. 30305/A1703A del 09/12/2019.
- 2) La Regione Piemonte metterà inoltre a disposizione per la realizzazione dello studio i dati rilevati dalle proprie centraline agrometeorologiche dislocate sul territorio di Novara e Vercelli, e contribuirà nell'organizzazione delle attività.
- 3) L'Ente Nazionale Risi si impegna a collaborare per gli anni 2020-2021 alla realizzazione dello studio “Applicazione e validazione in campo di strumenti di supporto alle decisioni per la protezione del riso da *Pyricularia oryzae* in Piemonte” mettendo a disposizione le proprie competenze, strutture e professionalità. Inoltre, l'Ente Nazionale Risi partecipa ad una parte delle spese (relative ai costi del personale a tempo indeterminato) che ammontano complessivamente ad € 30.000,00 negli anni 2020-2021.
- 4) L'Ente Nazionale Risi dovrà, entro il 18 dicembre di ciascuna annualità nel biennio 2020-2021, inviare alla Regione Piemonte - Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici:
 - una relazione dettagliata sulle attività svolte e sui risultati ottenuti sottoscritta dal referente tecnico che ha seguito la realizzazione delle attività e controfirmata dal Direttore dell'Ente Nazionale Risi. La relazione del secondo ed ultimo anno dovrà anche riassumere le conclusioni finali dello studio;
 - un rendiconto finanziario, firmato digitalmente dal Direttore dell'Ente Nazionale Risi, che giustifichi le spese effettivamente sostenute in ciascuna annualità nel biennio 2020-2021 per la realizzazione dello studio, secondo le voci di spesa indicate nella proposta di collaborazione avanzata alla Regione Piemonte;
 - una nota di debito in formato elettronico che giustifichi le spese sostenute e le attività eseguite in ciascuna annualità nel biennio 2020-2021. Dal punto di vista fiscale gli importi concordati nel presente accordo ex art 15 della legge 241/90 non quantificandosi quali corrispettivi cioè quale controvalore del servizio prestato, bensì quali mere movimentazioni di denaro per le quali

non si ravvisa alcun correlazione tra l'attività finanziaria e le elargizioni di denaro, sono esclusi dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) - artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.

5) Le spese a carico della Regione Piemonte saranno liquidate all'Ente Nazionale Risi negli esercizi finanziari 2020 e 2021 del bilancio di previsione finanziaria 2020-2022 secondo le seguenti modalità:

- acconto di euro 8.000,00 all'Ente Nazionale Risi a regolare realizzazione del 40% delle attività e dopo aver sostenuto il 40% delle spese a proprio carico entro il 30 ottobre in ciascuna annualità del biennio 2020-2021, previa presentazione all'Amministrazione regionale di una nota di debito in formato elettronico dell'importo dell'acconto richiesto e della documentazione giustificativa (relazione sulle attività svolte e rendiconto finanziario delle spese sostenute fino alla data di richiesta dell'acconto);

- saldo di euro 12.000,00 all'Ente Nazionale Risi a regolare realizzazione del 100% delle attività e dopo aver sostenuto il 100% delle spese a proprio carico entro il 18 dicembre in ciascuna annualità del biennio 2020-2021, previa presentazione all'Amministrazione regionale di una nota di debito in formato elettronico dell'importo del saldo richiesto e della documentazione giustificativa di cui al punto 4) del presente articolo;

L'acconto ed il saldo saranno liquidati all'Ente Nazionale Risi a 30 giorni dalla data di ricevimento dei documenti di cui ai due paragrafi precedenti. Nella fattispecie, la nota di debito in formato elettronico dovrà essere inviata sul Sistema nazionale d'interscambio (SdI) al seguente codice univoco ufficio IPA F7XJX1, indicando gli estremi della determinazione dirigenziale di impegno e dell'accordo sottoscritto dalle Parti. La nota di debito ed il rendiconto finanziario ricevuti dall'Amministrazione regionale saranno debitamente controllati in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

6) L'Ente Nazionale Risi si impegna, nell'esecuzione delle attività previste nell'ambito del presente accordo, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. L'Ente Nazionale Risi dovrà essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e con le leggi vigenti in materia di sicurezza. La liquidazione dell'acconto e del saldo da parte della Regione Piemonte di cui al punto 5 del presente articolo, è altresì subordinata alla regolarità contributiva dell'Ente Nazionale Risi attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte dell'Ente Nazionale Risi, l'Amministrazione regionale tratterà l'importo corrispondente all'inadempienza e ne disporrà il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

7) L'Ente Nazionale Risi si impegna ad osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, legge 13 agosto 2010, n. 136, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 8 della medesima legge.

8) Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento della Regione Piemonte e dell'Ente Nazionale Risi.

9) Il personale incaricato dall'Ente Nazionale Risi alla realizzazione dello studio presterà la propria collaborazione prevalentemente sul territorio risicolo della provincia di Vercelli e Novara e presso il Centro Ricerche sul riso, Strada per Ceretto 4 - Castello d'Agogna (PV) e/o presso sedi diverse che verranno definite da Ente Nazionale Risi stesso.

La parte amministrativa e di coordinamento sarà svolta presso la sede di Milano.

ART. 4 - DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo decorre dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale e avrà durata fino al 31/12/2021 per consentire la realizzazione delle attività previste e la raccolta di dati sufficienti al raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

ART. 5 – MODIFICHE

Ogni modifica o revisione delle disposizioni del presente accordo istituzionale deve essere preventivamente concordata per iscritto tra le Parti, nel rispetto delle reciproche competenze.

ART. 6 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

- Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, per motivi di interesse generale previa comunicazione scritta da inviare all'altra Parte tramite PEC con un preavviso di 60 giorni.
- Qualora lo studio venisse svolto soltanto in parte e, comunque potesse essere ritenuta significativa da parte della Regione Piemonte, a condizione che le attività effettivamente svolte siano regolarmente documentate, la Regione provvederà alla copertura di una parte delle spese, commisurata alle attività effettuate.

ART. 7 – PROPRIETA' DEI RISULTATI

- I risultati ottenuti nell'ambito delle attività oggetto del presente accordo saranno di proprietà delle due Parti, che potranno utilizzarli per i propri compiti istituzionali.
- Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione o pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente accordo.

ART. 8 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

1. I dati personali relativi ai sottoscrittori del presente accordo saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito GDPR)".
1. Pertanto i dati personali riferiti ai sottoscrittori verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'accordo istituzionale e comunicati al Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-scientifici della Regione Piemonte. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dall'articolo 47 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63. I dati acquisiti a seguito della presente informativa per la stipulazione dell'Accordo istituzionale tra la Regione Piemonte e l'Ente Nazionale Risi per la realizzazione dello studio saranno utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate e per le quali vengono comunicati.
2. I dati personali riferiti al personale incaricato dall'Ente Nazionale Risi per lo svolgimento delle attività previste dallo studio oggetto del presente accordo e trasmessi alla Regione Piemonte - Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati)”.

2. L’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità di procedere alla stipulazione dell’Accordo.
3. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it.
4. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile *pro-tempore* del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici e domiciliato presso la sede operativa del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici - via Livorno, 60 - 10144 Torino.
3. Il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI-Piemonte (comunicazione@csi.it – protocollo@cert.csi.it).
5. I dati dei sottoscrittori e del personale incaricato dell’Ente Nazionale Risi saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti ai sottoscrittori in qualità di interessati.
6. I dati dei sottoscrittori e del personale incaricato dell’Ente Nazionale Risi, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.).
7. I dati personali riferiti al sottoscrittore e al personale incaricato dell’Ente Nazionale Risi sono conservati per un periodo di 10 anni (secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione della Regione Piemonte).
4. I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.
5. I sottoscrittori e il personale incaricato dell’Ente Nazionale Risi potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.
1. Sarà cura dell’Ente Nazionale Risi fornire al personale incaricato per lo svolgimento dello studio l’informativa sul trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)”.

ART. 9 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia riguardante l’interpretazione, l’esecuzione e/o la validità del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

ART. 10 – ONERI DI BOLLO E REGISTRAZIONE

- Il presente accordo verrà registrato solo in caso d’uso e i conseguenti oneri saranno a carico della parte che ne faccia richiesta.
- L’imposta di bollo, dovuta ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa – parte I, art. 2, sarà assolta dell’Ente Nazionale Risi.

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, D.Lgs. 82/2005).

Letto, confermato, sottoscritto

Regione Piemonte

La Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-scientifici
(Firmato digitalmente)

Ente Nazionale Risi

Il Presidente
(Firmato digitalmente)

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO N. DD-A17 262 DEL 11/05/2020**

Impegno N°: 2020/4836

Descrizione: L. 241/90, L.R. 14/14, L.R. 1/19. ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE TRA REGIONE PIEMONTE E ENTE NAZIONALE RISI PER LA REALIZZAZIONE DELLO STUDIO "APPLICAZIONE E VALIDAZIONE IN CAMPO DI STRUMENTI DI SUPPORTO ALLE DECISIONI PER LA PROTEZIONE DEL RISO DA PYRICULARIA ORYZAE IN PIEMONTE" PER IL 2020-2021. IMPEGNO DI EURO 20.000,00 SUL CAPITOLO DI SPESA 142574/20 E DI EURO 20.000,00 SUL CA-PITOLO DI SPESA 142574/21.

Importo (€): 20.000,00

Cap.: 142574 / 2020 - SPESE PER STUDI E PROGRAMMI DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA APPLICATA IN CAMPO FITOPATOLOGICO , PER LE ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI AGROCHIMICI E FITOPATOLOGICI NONCHE' DELLA RETE AGROMETEREOLOGICA, PER LA FORMAZIONE DEGLI ESPERTI E DEI TECNICI IN CAMPO FITOSANITARIO, PER ISPEZIONI E CONTROLLI FITOSANITARI, PER L'EFFETTUAZIONE DI ANALISI PRESSO TERZI (ARTT. 47 E 48, L.R. 63/1978 E ART. 92, L.R. 1/2019). CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CUP: J69F19000400002

Soggetto: Cod. 355322

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 04.2 - Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2020

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: Cod. 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO N. DD-A17 262 DEL 11/05/2020**

Impegno N°: 2021/1401

Descrizione: L. 241/90, L.R. 14/14, L.R. 1/19. ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE TRA REGIONE PIEMONTE E ENTE NAZIONALE RISI PER LA REALIZZAZIONE DELLO STUDIO "APPLICAZIONE E VALIDAZIONE IN CAMPO DI STRUMENTI DI SUPPORTO ALLE DECISIONI PER LA PROTEZIONE DEL RISO DA PYRICULARIA ORYZAE IN PIEMONTE" PER IL 2020-2021. IMPEGNO DI EURO 20.000,00 SUL CAPITOLATO DI SPESA 142574/20 E DI EURO 20.000,00 SUL CAPITOLATO DI SPESA 142574/21.

Importo (€): 20.000,00

Cap.: 142574 / 2021 - SPESE PER STUDI E PROGRAMMI DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA APPLICATA IN CAMPO FITOPATOLOGICO, PER LE ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI AGROCHIMICI E FITOPATOLOGICI NONCHE' DELLA RETE AGROMETEOROLOGICA, PER LA FORMAZIONE DEGLI ESPERTI E DEI TECNICI IN CAMPO FITOSANITARIO, PER ISPEZIONI E CONTROLLI FITOSANITARI, PER L'EFFETTUAZIONE DI ANALISI PRESSO TERZI (ARTT. 47 E 48, L.R. 63/1978 E ART. 92, L.R. 1/2019). CAPITOLATO RILEVANTE AI FINI IVA

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CUP: J69F19000400002

Soggetto: Cod. 355322

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 04.2 - Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese della gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2021

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021